



COMUNE di MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. ... del

INDICE

Art. 1 - Oggetto del canone	3
Art. 2 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	3
Art. 3 - Riduzioni e maggiorazioni	3
Art. 4 - Versamento del canone	4
Art. 5 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	4
Art. 6 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	5
Art. 7 - Occupazioni abusive	5
Art. 8 - Maggiorazioni ed indennità	6
Art. 9 - Rateazioni	6
Art. 10 - Rimborsi	6
Art. 11 - Contenzioso	6
Art. 12 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 13 - Norme transitorie	7
Art. 14 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato a1) in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato a1), alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30 dicembre 2020.

Art. 3 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui al comma 842 art. 1 L. 160/2019 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dalla durata dell'occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applicano le riduzioni previste dall'art. 28 del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 34 del 30 dicembre 2020.

Art. 4 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 5 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il subentro nella titolarità della concessione – conseguente alla cessione, ancorchè temporanea, del ramo d'azienda commerciale alla quale detta concessione riferisce - non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal vigente Piano del Commercio su aree pubbliche.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca il proprio ramo d'azienda commerciale cui detta concessione si riferisce, a norma di quanto previsto dal vigente Piano del Commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

Art. 6 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta la decadenza della relativa concessione e, conseguentemente, l'adozione del provvedimento di revoca da parte del competente ufficio comunale del correlato titolo amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività commerciale su detto posteggio (tipo A) ai sensi della L.R. 10/2001.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;

- b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 9 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dall'art.16 "dilazione del pagamento" del Regolamento delle Entrate approvato, nell'ultima modifica, con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 14 ottobre 2020;

Art. 10 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 6,00.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 13 - Norme transitorie

1. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche nonché la delibera tariffaria n. 93 approvata dalla Giunta Comunale in data 02.12.2019 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023

Codice	Comune	Descrizione	Categoria Strada
0001	MASER	PIATTAFORMA IMPIANTI SPORTIVI MADONNA DELLA SALUTE	CATEGORIA 2
0002	MASER	VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA 1
0003	MASER	VIA ALTIVOLE	CATEGORIA 1
0004	MASER	VIA ARGENTA	CATEGORIA 1
0005	MASER	VIA F. BARACCA	CATEGORIA 1
0006	MASER	VIA BARBARO	CATEGORIA 1
0007	MASER	VIA BARCO	CATEGORIA 1
0008	MASER	VIA BASSANESE	CATEGORIA 1
0009	MASER	VIA BELVERDE	CATEGORIA 1
0010	MASER	VIA BOSCO	CATEGORIA 1
0011	MASER	VIA BOTTICELLI	CATEGORIA 1
0012	MASER	VIA CAL DI MEZZO	CATEGORIA 1
0013	MASER	VIA CAL DI RIESE	CATEGORIA 1
0014	MASER	VIA CAL DI RORO	CATEGORIA 1
0015	MASER	VIA CAL DRETTA	CATEGORIA 1
0016	MASER	VIA CAL LONGA	CATEGORIA 1
0017	MASER	VIA CAL MOREGGIO	CATEGORIA 1
0018	MASER	VIA CALLESELLA	CATEGORIA 1
0019	MASER	VIA CANOVA	CATEGORIA 1
0020	MASER	VIA CANTORE	CATEGORIA 1
0021	MASER	VIA CARAVAGGIO	CATEGORIA 1
0022	MASER	VIA CENTA	CATEGORIA 1
0023	MASER	VIA CHIESA	CATEGORIA 1
0024	MASER	VIA COLLALTO	CATEGORIA 1
0025	MASER	VIA COLLINA	CATEGORIA 1
0026	MASER	VIA COLOMBINA	CATEGORIA 1
0027	MASER	VIA REGINA CORNARO	CATEGORIA 1
0028	MASER	VIA CORNUDA	CATEGORIA 1
0029	MASER	VIA COSTA D'ORO	CATEGORIA 1
0030	MASER	VIA COSTA DEL SUD	CATEGORIA 1
0031	MASER	VIA D'ANNUNZIO	CATEGORIA 1
0032	MASER	VIA DA VINCI	CATEGORIA 1
0033	MASER	VIA DALMISTRO	CATEGORIA 1
0034	MASER	VIA DANTE	CATEGORIA 1
0035	MASER	VIA DE GASPERI	CATEGORIA 1
0036	MASER	VICOLO DE GASPERI	CATEGORIA 1
0037	MASER	VIA DUSE	CATEGORIA 1
0038	MASER	VIA FABBRI	CATEGORIA 1
0039	MASER	VIA FERMI	CATEGORIA 1
0040	MASER	VIA FOSCOLO	CATEGORIA 1
0041	MASER	VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
0042	MASER	VIA GIARDINO	CATEGORIA 1
0043	MASER	VIA GIORGIONE	CATEGORIA 1
0044	MASER	VIA GIOTTO	CATEGORIA 1
0045	MASER	VIA GOLDONI	CATEGORIA 1
0046	MASER	VIA GORGHESANA	CATEGORIA 1
0047	MASER	VIA LEOPARDI	CATEGORIA 1
0048	MASER	VIA MADONETTA	CATEGORIA 1
0049	MASER	VIA MANIN	CATEGORIA 1
0050	MASER	VIA MARCONI	CATEGORIA 1
0051	MASER	VIA MANZONI	CATEGORIA 1
0052	MASER	VIA MAROSTICANA	CATEGORIA 1
0053	MASER	VIA MATTEI	CATEGORIA 1
0054	MASER	VIA MATTEOTTI	CATEGORIA 1
0055	MASER	VIA MERCATO VECCHIO	CATEGORIA 1
0056	MASER	VIA METTI	CATEGORIA 1
0057	MASER	VIA MONTE FORCELLA	CATEGORIA 1
0058	MASER	VIA MONTE GRAPPA	CATEGORIA 1
0059	MASER	VIA MONTELLO	CATEGORIA 1
0060	MASER	VIA MORETTE	CATEGORIA 1
0061	MASER	VIA A. MORO	CATEGORIA 1
0062	MASER	VIA MOTTE	CATEGORIA 1
0063	MASER	VIA MULINO	CATEGORIA 1
0064	MASER	PIAZZA MUNICIPIO	CATEGORIA 1

Codice	Comune	Descrizione	Categoria Strada
0065	MASER	VIA NEGRI	CATEGORIA 1
0066	MASER	VIA NOME DI MARIA	CATEGORIA 1
0067	MASER	VIA ORTIGARA	CATEGORIA 1
0068	MASER	VIA PALLADIO	CATEGORIA 1
0069	MASER	VIA PASCOLI	CATEGORIA 1
0070	MASER	VIA PAVESE	CATEGORIA 1
0071	MASER	VIA PETRARCA	CATEGORIA 1
0072	MASER	VIA PIAVE	CATEGORIA 1
0073	MASER	PIAZZA DELLA PIEVE	CATEGORIA 1
0074	MASER	VIA DEI PRATI	CATEGORIA 1
0075	MASER	VIA RAFFAELLO	CATEGORIA 1
0076	MASER	VIA DEI RIZZI	CATEGORIA 1
0077	MASER	VIA ROCOLER	CATEGORIA 1
0078	MASER	PIAZZA ROMA	CATEGORIA 1
0079	MASER	VIA ROSSETTO	CATEGORIA 1
0080	MASER	VICOLO S. ANDREA	CATEGORIA 1
0081	MASER	VIA S. ANDREA	CATEGORIA 1
0082	MASER	VIA S. ANTONIO	CATEGORIA 1
0083	MASER	VIA S. ANNA	CATEGORIA 1
0084	MASER	VIA S. ANTONIO	CATEGORIA 1
0085	MASER	VIA S. BARTOLOMEO	CATEGORIA 1
0086	MASER	VIA SAN GIORGIO	CATEGORIA 1
0087	MASER	VIA S. GIUSEPPE	CATEGORIA 1
0088	MASER	VIA S. LUCA	CATEGORIA 1
0089	MASER	VIA S. MARCO	CATEGORIA 1
0090	MASER	VIA S. MARCUOLA	CATEGORIA 1
0091	MASER	VIA S. PIO X^	CATEGORIA 1
0092	MASER	VIA S. VETTORE	CATEGORIA 1
0093	MASER	VIA SACCONI	CATEGORIA 1
0094	MASER	VIA SIESON	CATEGORIA 1
0095	MASER	VIA TIEPOLO	CATEGORIA 1
0096	MASER	VIA TIZIANO	CATEGORIA 1
0097	MASER	VIA TONIOLO	CATEGORIA 1
0098	MASER	VIA VAL DEL RORO	CATEGORIA 1
0099	MASER	VIA VENEZIA	CATEGORIA 1
0100	MASER	VIA VERONESE	CATEGORIA 1
0101	MASER	VIA VITTORIA	CATEGORIA 1
0102	MASER	VIA VITTORIO EMANUELE III^	CATEGORIA 1
0103	MASER	VIA VOLTA	CATEGORIA 1
0104	MASER	VIA ZIGOT	CATEGORIA 1
0105	MASER	AREA MERCATO SETTIMANALE MASER	CATEGORIA 2
0106	MASER	VIA BASSANESE	CATEGORIA 2
0107	MASER	PIAZZA ING. BOLZON	CATEGORIA 1
0108	MASER	S. GIACOMO	CATEGORIA 1